

condizione del progetto di legge, ma bisogna ancora toglierne ciò che rimane d'illogico, di contraddicente ai principii. Sta bene che uno sia civilmente tenuto per i suoi dipendenti, ma non può essere tenuto in linea penale. Ecco la massima generale della nostra legislazione.

Il dire che uno è civilmente tenuto al pagamento di una multa, è una contraddizione di termini. Se è multa, non è mai civile; se è multa, è penale; non può essere tenuto chi non ha commesso il reato.

Io prego dunque la Camera di eliminare la parola *multa*, come credo abbia proposto l'onorevole Piroli.

**PRESIDENTE.** Darò comunicazione alla Camera di due emendamenti: uno che sopprime la parola *multa*, dell'onorevole Piroli, l'altro dell'onorevole Alli-Maccarani che consiste nell'aggiungere, laddove è detto « amministratori e dipendenti, » *nell'esercizio degli uffici e dei lavori ad essi affidati.*

Prego l'onorevole Bonfadini di esprimere l'avviso della Commissione.

**BONFADINI.** Alla Commissione dispiace di avere contro la propria versione, oltre l'ardore dell'onorevole Alli-Maccarani, anche l'autorità dell'onorevole Piroli, e le argomentazioni dell'onorevole Sineo.

Tuttavia la Commissione non può assentire all'onorevole Sineo il fondamento delle sue ragioni.

L'onorevole Sineo che è stato guardasigilli nel periodo più liberale della monarchia piemontese, non può ignorare che nella legislazione sarda, appunto nel regolamento dei boschi, al titolo IX c'è l'articolo 263, il quale dice: « Il padre, la madre, i tutori e padroni rispondono civilmente per le multe e pene e per le spese cui sono condannati i loro figli non emancipati, ecc. »

Non sussiste dunque che sia una disposizione nuova introdotta nella legislazione dalla Commissione; è una cosa vecchia, praticata in una delle nostre legislazioni più riputate, in una legislazione che vige tuttora, e che l'onorevole Sineo certamente avrebbe abrogata, quando era ministro guardasigilli, se l'avesse ritenuta, così contraria al principio della giustizia.

D'altronde la Commissione si trova nel bivio, o di ritirare la parola *multa*, il che a suo senso vale a togliere per cinque sestimi la sanzione efficace alla legge, oppure d'esporsi al giudizio della Camera quand'anche la Camera dovesse seguire l'autorità dell'onorevole Piroli contro quella della Commissione, certo inferiore.

La Commissione non esita ad appigliarsi al secondo partito e preferisce d'essere battuta, se la Camera lo crede, anziché ritirare la parola *multa*. In questa legge si tratta d'un grave argomento d'interesse economico, e tanto la Commissione quanto il Ministero hanno creduto che, volendosi regolare questa materia con una legge apposita, sia mestieri fare una legge efficace, quand'anche in qualche parte dovesse uscire da certe condizioni stabilite dal diritto comune, come se n'è

uscito in molte altre materie, per avviso della Commissione, anche meno importanti di questa.

Se la Camera crede che questa legge sia d'un'importanza economica tale da meritare qualche eccezione, voterà, come spero, nel senso proposto dalla Commissione, la quale non può recedere dalla sua deliberazione.

Se invece la Camera credesse, il che non suppongo, che la materia forestale sia di così poca importanza, che non valga la pena d'uscire dal *summum jus* del diritto comune, verrà a seguire l'avviso degli onorevoli oppositori e a votare contro la Commissione. Certo in questo caso la responsabilità sarà della Camera stessa. La Commissione sommamente preoccupata in questo momento dell'importanza dell'interesse forestale non può in questo modificare le sue proposte.

**CRISPI.** L'onorevole Bonfadini ha voluto difendere l'articolo che si discute, ricordando e lodando una legge del regno sardo.

Mi permettano i deputati delle antiche provincie che io lo dica: la legislazione sarda non è la più esatta nelle sue formule giuridiche. Non puossi dunque invocarla ad esempio.

Fu detto dall'onorevole Piroli, e fu anche soggiunto dall'onorevole Sineo, ai cui ragionamenti ha creduto l'onorevole Bonfadini di poter rispondere, che la multa è una pena. Ma bisogna soggiungere o almeno ricordare a noi stessi il testo speciale del Codice che spiega il modo secondo il quale è applicata cotesta pena.

L'articolo 67 del Codice penale (noi essendo avvocati abbiamo l'abitudine d'invocare gli articoli del Codice, l'onorevole Bonfadini non ne sarà contento, ma mi permetta la Camera che seguiamo cotesto metodo), l'articolo 67 del Codice penale stabilisce che quando la multa non può essere pagata in denaro è convertita in carcere e la conversione si fa imponendo al condannato l'obbligo di passare un giorno in carcere per ogni tre lire di multa che dovrebbe pagare.

Ora, quando avete detto che i civilmente responsabili devono pagare la multa, la vostra disposizione porta la conseguenza che colui il quale deve pagarla, non potendolo per mancanza di danaro, è obbligato ad andare in carcere, a termini del Codice stesso.

La Commissione crede che è necessario si conservi cotesta pena, e l'onorevole Bonfadini soggiunge che, senza di essa, la legge non potrebbe conseguire lo scopo a cui mira.

Or bene, se essi opinano che il colpevole o la persona la quale ne deve rispondere subiscano una condanna pecuniaria, se il reato commesso deve essere colpito col pagamento di una somma che ne rappresenti il danno prodotto, allora mutino il linguaggio, stabiliscano una serie di indennità in danaro, e adoperino un vocabolo che logicamente corrisponda, e non si opponga alla legislazione generale del regno. Invece